

TLS Newsletter

Martedì 4 luglio 2017

Per maggiori informazioni: info.tls@it.pwc.com

Split payment – defined the operating rules and the list of the concerned entities

Prepared by *Luca Lavazza – Alessia Zanatto – Daniela Brenna*

The implementing decree defining the operating rules and the list of entities to which the split payment apply has been published on the Italian tax authorities' website and on the Official Gazette.

Moreover on the Italian tax authorities' website, it is possible to download the list of entities falling under the mentioned regime.

Split payment – definiti le modalità operative e l'elenco dei soggetti interessati

A cura di *Luca Lavazza – Alessia Zanatto – Daniela Brenna*

In data 28 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle nuove disposizioni in materia di “split payment” (“Decreto attuativo”) per le “pubbliche amministrazioni e le società” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017). Queste ultime sono i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972.

Il Decreto attuativo, modificando in alcune parti il decreto ministeriale 23 gennaio 2015, ha definito:

- le modalità operative di applicazione dello “split payment”;
- l'elenco dei soggetti a cui si applica il meccanismo in questione.

1. Modalità operative di applicazione dello “split payment”

In primo luogo, viene stabilito che per le operazioni in “split payment” l'IVA è versata quando l'imposta diventa esigibile (in linea con l'art. 66, b) della direttiva n. 112/2006/CE).

Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi assoggettate a tale meccanismo, l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo (derogando, “in toto” o in parte, alle normali regole previste dalla normativa IVA).

Tuttavia, i committenti o cessionari in “split payment” possono optare per l'anticipazione dell'esigibilità dell'IVA:

- al momento della ricezione della fattura; ovvero
- alla registrazione della fattura.

In merito alle modalità di versamento dell'IVA da “split payment” per le pubbliche amministrazioni e le società, soggetti passivi IVA, che effettuano gli acquisti nell'esercizio di attività commerciali, sono previste due modalità alternative.

1) Versamento separato dell'IVA con modello F24 e codice tributo “ad hoc”

Le pubbliche amministrazioni e le società versano l'IVA con modello F24, con codice tributo “ad hoc” entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'IVA diventa esigibile. E' preclusa la possibilità di compensazione.

A titolo esemplificativo, ipotizzando una fattura:

- datata 4 agosto 2017;
- ricevuta e registrata il 4 agosto 2017;
- con pagamento del corrispettivo il 10 settembre 2017;

l'IVA andrà versata con modello F24:

- entro il 18 settembre 2017, nel caso in cui il contribuente opti per l'anticipazione dell'esigibilità alla ricezione o alla registrazione della fattura;

- entro il 16 ottobre 2017, nel caso in cui il contribuente non anticipi l'esigibilità e consideri, pertanto, l'IVA esigibile al pagamento del corrispettivo.

2) Registrazione della fattura in “split payment” nel registro IVA vendite/corrispettivi e nel registro IVA acquisti

In alternativa alle modalità di cui al punto 1), resta ferma la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, di annotare le fatture nel registro IVA vendite o corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'IVA è divenuta esigibile ma facendola partecipare alla liquidazione del mese di esigibilità.

Qualora la fattura sia registrata, come di norma accade, anche nel registro IVA acquisti con riferimento allo stesso mese in cui l'IVA diventa esigibile (a norma dell'art. 19 e dell'art. 25, d.P.R. n. 633/1972) e il committente/cessionario abbia pieno diritto alla detrazione IVA, ne deriverebbe che nessun versamento IVA sarebbe dovuto con riferimento alla fattura in questione.

A titolo esemplificativo, ipotizzando una fattura:

- datata 4 agosto 2017;
- ricevuta il 4 agosto 2017;
- con pagamento del corrispettivo nel mese di agosto 2017;

la fattura:

- andrà registrata nel registro IVA vendite o corrispettivi entro il 15 settembre 2017, con riferimento al mese di agosto;
- potrà essere registrata nel registro IVA acquisti nel mese di agosto 2017.

In tale caso, l'IVA a debito e l'IVA a credito confluiranno nella liquidazione IVA di agosto.

Il Decreto attuativo stabilisce inoltre:

- modalità “ad hoc” di determinazione dell'acconto IVA (art. 5, comma 2-bis, decreto ministeriale 23 gennaio 2015; art. 2, comma 4, Decreto attuativo);
- che sono fatte salve le disposizioni previste per le banche dal d.m. 75/2004 e per le compagnie assicurative dal d.m. 70/2004.

Infine secondo il Decreto attuativo:

- fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni accantonano le somme occorrenti per il versamento dell'IVA che è dovuto entro il 16 novembre 2017;

- al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili, le società indicate nel suddetto articolo 17-ter, possono annotare le fatture con IVA esigibile dal 1° luglio al 30 novembre 2017 ed effettuare il versamento dell'IVA entro il 18 dicembre 2017. Ciò in deroga alla registrazione della fattura in “split payment” nel registro IVA vendite/corrispettivi e nel registro IVA acquisti.

2. Elenco dei soggetti in “split payment”

Secondo il Decreto attuativo:

- per le operazioni fatturate dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, le pubbliche amministrazioni sono identificate nell'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016.
Per le operazioni fatturate negli anni successivi, occorrerà fare riferimento all'elenco ISTAT pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente;
- per le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB (indicate al comma 1-bis dell'art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972) per il 2017, occorre fare riferimento all'elenco pubblicato in data 28 giugno 2017 sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del MEF.
Per le operazioni fatturate negli anni seguenti, lo “split payment” si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultino tali al 30 settembre dell'anno precedente. Il Dipartimento delle Finanze pubblica entro il 20 ottobre successivo il relativo elenco. Tale elenco sarà reso definitivo con la pubblicazione di un decreto “ad hoc” entro il 15 novembre di ogni anno.
Ad esempio, entro il 15 novembre 2017 verrà pubblicato il decreto con l'elenco definitivo delle società nei cui confronti emettere fattura “in split payment” a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Dipartimento delle Finanze ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB al seguente link:

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

I soggetti interessati possono segnalare, entro il giorno 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, che provvederà prontamente alla revisione degli elenchi stessi.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica:

df.dg.uffo5@finanze.it

Da ultimo, il Decreto attuativo prevede che per le società di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 (controllate da società ad "appartenenza pubblica"), il controllo, diretto o indiretto, possa essere congiunto. A titolo esemplificativo, sono soggette allo "*split payment*", le società controllate, direttamente o indirettamente (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile), da pubbliche amministrazioni centrali e locali e/o da società da queste controllate.